



**Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli
AREA III -**

"PROGETTO SANA"

Il sistema informatico denominato "Progetto Sana", prevede l'uso della procedura informatica "SANA" messa a disposizione dal Ministero dell'Interno ai fini dell'uso dei dati amministrativi immessi nella rete informatica. L'organo accertatore potrà adempiere ai propri obblighi amministrativi accedendo alla procedura SANA i cui dati immessi saranno visualizzabili in tempo reale dall'Ufficio depenalizzazione.

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO ACCERTATORE

• **DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO :**

L'Organo accertatore deve:

- 1) Autenticarsi al portale sana.interno.it;
- 2) Scannerizzare il ricorso;
- 3) Inserimento dati inerenti il ricorso e le controdeduzioni e caricamento degli allegati;

Il personale informatico è a disposizione per qualsiasi problema relativa alla procedura informatica.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO

DEVIVO

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLARICCA NA



**Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli
AREA III -**

ATTUAZIONE INFORMATICA

**D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’ Amministrazione
Digitale”**

“Una Pubblica Amministrazione di qualità”

- Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini. (24/03/2004)
- Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione. (21/12/2006)
- **PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO.**
- **COMUNE DI ..VILLARIECA.. NA**



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA III -

Prefazione

La competitività del Paese è strettamente legata alla qualità della Amministrazione, da cui dipende la qualità dell'attuazione delle politiche pubbliche e la qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. Per rispondere a tali esigenze , nella complessa macchina della Pubblica Amministrazione, occorre coniugare l' organizzazione del lavoro con l'innovazione tecnologica e la valorizzazione delle risorse umane.

E' proprio nell' integrazione e nella sinergia tra questi strumenti, che si vedono uno dei fattori chiave per il successo della politica della semplificazione , che fa proprio di questa integrazione il "motore" dell' innovazione e della modernizzazione del Paese

La centralità del cittadino è la chiave per ripensare l'organizzazione, in termini di efficienza ed efficacia e di missione, in funzione della trasparenza e della equità, della Pubblica Amministrazione; le risorse investite per il suo sviluppo non devono essere percepite come voce di spesa, ma come investimento qualificante per la costruzione dello Stato.

I compiti della PA diventano sempre più delicati e nevralgici e, pertanto, queste ultime hanno sempre più bisogno di robusti



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

AREA III -

strumenti di valutazione e di programmazione, ma soprattutto devono essere in grado di esprimere una governance che sappia far decollare le potenzialità endogene in un contesto globale.

Ciò presuppone e impone una progressiva e continua apertura della Pubblica Amministrazione mediante la semplificazione del linguaggio, dei processi e degli strumenti di accesso e di informazione e si traduce in una gestione coordinata, sinergica e ottimizzata degli archivi e delle basi di dati utilizzate per offrire servizi al cittadino, gestire e monitorare il territorio.

L'obbiettivo è giungere rapidamente a una **good governance** che significa: maggior democrazia, certezza del diritto, trasparenza, responsabilizzazione, efficacia.

E' bene far notare che il modello cooperativo ha una notevolissima implicazione anche a livello dell'organizzazione interna dei diversi settori della PA, in quanto richiede la determinazione di regole chiare per l'erogazione e misurazione della qualità dei servizi di competenza di un' Amministrazione. L'ottica è quella di definire nuovi processi a partire dalle funzionalità e dai servizi interni ed esterni forniti dalle Amministrazioni. *In tal modo, si diminuiscono i tempi di definizione*



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

AREA III -

e attuazione di un processo, poiché si usano servizi già esistenti, e si ha un preciso controllo dei costi di attivazione e gestione.

“La qualità dei servizi e delle politiche pubbliche è essenziale per la competitività del sistema economico e per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini . Per questo la qualità delle amministrazioni pubbliche è la finalità centrale dell’ azione di modernizzazione del sistema amministrativo intrapresa dal Governo.

La qualità dei servizi e delle politiche pubbliche è strettamente correlata alla capacità delle amministrazioni di migliorare le proprie prestazioni e di soddisfare l’ utenza che ad essa si rivolge. Pertanto gli interventi per promuovere le qualità delle amministrazioni pubbliche comprendono azioni volte a migliorare la performance delle amministrazioni e a rafforzarne la capacità di coinvolgere i destinatari dei servizi e delle politiche – cittadini , imprese e organismi rappresentativi di interessi – nella progettazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche”.

(Luigi Nicolais Ministro per le riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione STRALCIO)



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA III -

ATTUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il nuovo paradigma di gestione del settore pubblico che, sull' esempio delle pubbliche amministrazioni anglosassoni soprattutto , vuole integrare il diritto amministrativo e le pratiche gestionali tradizionali di un ente pubblico con una metodologia più orientata al risultato – l' interesse pubblico – mutuata dal settore privato e mira ad un maggiore coinvolgimento della cosa pubblica per consentire:

- una maggiore elasticità ed economicità nelle prestazioni richieste;
- una riorganizzazione delle burocrazie in modo più efficiente;
- un' organizzazione per processi e per obiettivi;
- una misurazione delle performance e il controllo sui risultati ;
- una semplificazione delle procedure per agevolare l'accesso ai servizi;
- il ricorso all' innovazione tecnologica;
- una attenzione sempre maggiore alla qualità.
- Secondo tale principio l'azione della pubblica amministrazione deve essere rispettosa del principio di economicità.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

AREA III -

Come è noto , l'evoluzione della pubblica amministrazione ha apportato dagli anni 90' ad oggi una serie di innovazioni legislative che hanno ricondotto l'attività della pubblica Amministrazione alla rispondenza di alcuni criteri base ed inderogabili su cui deve poggiare una pubblica amministrazione che deve operare in ragione di:

- Legalità sostanziale;
- Economicità
- Efficacia ;
- Efficienza;
- Imparzialità;
- Ragionevolezza;
- Equità

Il principio di legalità sostanziale , inteso quale doveroso rispetto dei fini stabiliti dalla legge, risponde all'esigenza di conferire legittimazione democratica all'attività amministrativa, la quale si esprime nell'esercizio di pubblici poteri e, segnatamente, nell'imposizione di limitazioni autoritative alle sfere giuridiche individuali.

Il principio è una derivazione diretta del principio di separazione dei poteri, si collega all'idea della legge che, in quanto espressione della volontà generale, si trova in posizione di primazia rispetto all'amministrazione che, conseguentemente, assume le vesti di "esecutrice" della legge.

Nonostante l'art. 1 della legge 241/90, non faccia riferimento espresso al principio di buon andamento, è da ritenersi implicitamente richiamato in ragione dello strettissimo legame con i canoni cc.dd. aziendalistici dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza.

Esso impone che l'amministrazione agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

AREA III -

I principi generali dell'attività amministrativa il miglior risultato possibile. In questo ambito trovano adeguato collocamento le cc.dd. tre "e", vale a dire i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, i quali vengono mutuati dal linguaggio aziendalistico con lo scopo di avvicinare la gestione delle attività pubbliche al modello privatistico.

La legge sul procedimento menziona l'economicità e l'efficacia, ma implicitamente, come vedremo, anche l'efficienza. L'economicità impone il minore uso di risorse possibile, in modo che i costi della gestione amministrativa non solo non superino i benefici preventivati, ma risultino altresì adeguati rispetto ad essi. Per questa ragione il principio di economicità conferisce nuova linfa al canone della proporzionalità, atteso che, sebbene sotto un profilo più squisitamente economico, richiede che i costi della gestione non siano mai in misura superiore a quelli necessari al perseguimento delle finalità pubbliche.

Il principio di efficacia misura il rapporto tra risultati ottenuti ed obiettivi prestabiliti. L'efficacia, quindi, attesta la capacità della P.A. di raggiungere gli obiettivi programmati.

Dalla combinazione di economicità ed efficacia deriva poi principio di efficienza che mette in relazione la quantità di risorse impiegate con il risultato raggiunto. Efficacia ed efficienza non sono, dunque, sinonimi. Può succedere, infatti, che la P.A. sia efficace, in quanto ha ottenuto i risultati sperati, ma inefficiente perché ha sprecato troppe risorse oppure, viceversa, inefficace, per il mancato raggiungimento dell'obiettivo, ma efficiente per il fatto che il risultato è comunque adeguato alle risorse impiegate.

L'inserimento di questi principi nel novero di quelli fondamentali dell'azione amministrativa evidenzia un'importante riflesso sul piano della tutela processuale, in quanto i criteri aziendalistici, sebbene di complessa valutazione, vanno pur sempre a costituire parametro sotto forma di violazione di legge di valutazione dell'operato dell'amministrazione.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

AREA VI -

Con la recentissima modifica al processo civile, operata dalla legge n. 69/2009, il legislatore ha apportato innovazioni anche alla legge sul procedimento amministrativo.

Tra queste va menzionato il richiamo al principio di imparzialità.

Tale principio trova la sua più importante affermazione all'art. 97 Cost. laddove si afferma che: I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità.

Riconosciuta alla disposizione carattere immediatamente precettivo, dottrina e giurisprudenza dominante hanno progressivamente riconosciuto che l'imparzialità, sebbene riferita all'organizzazione, è un principio pienamente applicabile anche all'attività amministrativa.

L'aggancio letterale che consente l'estensibilità del principio deriva dall'ambivalenza del termine amministrazione il quale indica sia l'insieme degli organi amministrativi che l'attività da essi posta in essere. Cosicché, anche prima dell'ormai esplicito riferimento dell'imparzialità all'attività, il canone costituzionale ha rappresentato un punto fermo dell'esercizio del potere.

Imparzialità vuol dire assenza di indebite interferenze, ma ciò non significa che l'amministrazione sia priva di orientamento di fondo. Infatti, come sottolineato da illustre dottrina l'amministrazione è certamente parziale, nel senso che l'interesse pubblico affidatole dalla legge rappresenta la direzione obbligata verso la quale muovere, senza che ciò smentisca il principio di cui in commento.

A proposito del principio di ragionevolezza costituisce, anche alla luce della legge sul procedimento amministrativo - L. 241/90 - un criterio in cui confluiscono i principi di eguaglianza, di imparzialità e di buon andamento: in forza di tale principio, l'azione amministrativa, al di là del rispetto delle prescrizioni normative, deve adeguarsi ad un canone di razionalità operativa, si da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali, in piena adesione ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell'istruttoria ed in coerenza con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa P.A.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA III--

Pertanto, la funzione manageriale esercitata nell' ambito delle amministrazioni pubbliche dovrebbe essere intesa come ricerca di migliori condizioni di esecuzione delle funzioni istituzionali attraverso un efficiente impiego delle risorse idoneo a favorire una sopravvivenza fisiologica delle istituzioni e della pubblica amministrazione. Il richiamo alla dimensione aziendale è finalizzato a riequilibrare le differenti dimensioni che garantiscono il funzionamento dell' azienda pubblica.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA III -

ESECUZIONE AMMINISTRATIVA

La fase amministrativa del contenzioso stradale vede impegnati gli uffici amministrativi del contenzioso della Prefettura di Napoli e gli uffici amministrativi del contenzioso dei vari organi accertatori in una fase di attuazione dell'azione amministrativa improntata ad una azione di equità e legalità dell'azione amministrativa.

Proprio per questa ideale rete amministrativa costituitasi tra i vari uffici amministrativi si rende possibile questa rete informatica denominata "Progetto SANA" con il quale i vari Uffici possono trattare i vari procedimenti amministrativi nel rispetto dei principi dell'azione amministrativa e dell'equilibrio economico di gestione.

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO ACCERTATORE:

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. (Codice della Strada)

ART. 203.

1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA III-

- 1.bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.



**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli
AREA III -**

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ("La semplificazione dei riti civili")

Dell' opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

Art. 6

Comma 9 . Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

- Circolare della Prefettura di Napoli prot. 714 del 01/03/2013.
" Comparizione alle udienze"

" Nell' ambito della semplificazione del rito civile di cognizione appare importante sottolineare la differenza concettuale fra comparizione alle udienze e costituzione in giudizio, che sono fenomeni totalmente diversi in ogni tipo di processo, davanti a giudici rogati e non. La comparizione in udienza si effettua con la comparizione davanti al Giudice di Pace di un delegato dall' organo accertatore "



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AFFARI -

Giurisprudenza-

“L’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2011, ha chiaramente stabilito che è il giudice, in caso di rigetto del ricorso, a determinare l’importo della sanzione da pagare in misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito per la violazione accertata e oggetto di ricorso.”

Il pagamento della sanzione deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza con le modalità determinate dall’Amministrazione di appartenenza dell’organo accertatore e a vantaggio di essa. A tale scopo, si rappresenta che:

- La notificazione della sentenza deve essere effettuata dall’Amministrazione Comunale cui spetta la legittimazione passiva nel giudizio, con oneri a carico del soccombente;
- Il pagamento deve essere fatto con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale interessata.
- In caso di mancato pagamento sulla stessa graverà l’onere della riscossione coattiva.



Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli
AREA III -
ATTUAZIONE INFORMATICA

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
"Codice dell' Amministrazione Digitale"

Sezione III – Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

Art. 12. Le pubbliche amministrazioni nell' organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell' informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

Art. 12 comma 2 "Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e delle comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza....."

Art. 12 comma 4 Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni